



**COMUNE DI LADISPOLI**  
*Provincia di Roma*

**Regolamento del corpo di Polizia Municipale**  
(Approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 588 del 19.06.1991)

## **INDICE GENERALE**

- Art. 1 –
- Art. 2 –
- Art. 3 –
- Art. 4 –
- Art. 5 –
- Art. 6 –
- Art. 7 –
- Art. 8 –
- Art. 9 –
- Art. 10 –
- Art. 11 –

## ART. 1

E' istituito ai sensi della legge 7.3.1986, n. 65, il Corpo di Polizia Municipale.

## ART. 2

Il Corpo di Polizia Municipale cura nel territorio di Ladispoli, in primo luogo con una attenta azione preventiva, l'osservanza di regolamenti comunali, delle ordinanze del Sindaco, dei provvedimenti dell'Amministrazione ed in genere delle leggi e dei regolamenti. Il Corpo attende, altresì, all'espletamento dei servizi di carattere amministrativo, quali indagini, accertamenti ed informazioni, nei limiti consentiti dalle leggi e dai regolamenti. Il Corpo interviene a tutela dell'ambiente, segnala alle autorità comunali le esigenze dei cittadini collaborando per quanto possibile al loro soddisfacimento, vigila nell'ambito delle proprie competenze sul corretto uso dei beni pubblici e sulla sicurezza delle condizioni di vita della collettività. Gli appartenenti al Corpo anche se non espressamente comandate, si considerano sempre in servizio in casi di manifesta flagranza di reati e violazione di norma.

## ART. 3

Tutti gli appartenenti al Corpo devono rispondere prontamente alle chiamate per eventuali servizi eccezionali. Gli appartenenti al Corpo sono Pubblici Ufficiali e rivestono le qualifiche previste dall'art. 5 della legge 7.3.1986 n. 65.

## ART. 4

Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti a partecipare ai corsi di preparazione e di aggiornamento organizzati dall'Amministrazione o da altri Enti ai quali l'Amministrazione abbia demandato tali funzioni.

## ART. 5

Tutti gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo, durante il servizio, di indossare correttamente l'uniforme prescritta – evitando di attendere in divisa a cure estranee al loro ufficio – e di rivolgere il saluto ai cittadini che l'interpellano, al Sindaco, agli altri Amministratori nonché ai dirigenti dell'Amministrazione. Per lo svolgimento di speciali servizi il Comandante del Corpo e i dipendenti possono indossare l'abito civile previa autorizzazione del Sindaco.

## ART. 6

Gli effetti di vestiario ed equipaggiamento, di cui è assolutamente vietato alterare la foggia, sono forniti dall'Amministrazione comunale a tutti gli appartenenti al Corpo. L'elencazione, l'uso e la durata minima degli effetti componenti le uniformi e l'equipaggiamento sono determinati con atto deliberativo. I rinnovi che si rendono necessari per cause di forza maggiore o a seguito di incidenti avvenuti in servizio sono a carico dell'Amministrazione.

## ART. 7

I distacchi ed i comandi sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscono alle funzioni di P.M. e purchè la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.

## ART. 8

Il Comandante ai sensi dell'art. 9, della legge 7.3.1986 n. 65, è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento della disciplina, dell'impiego tecnico – operativo nonché dell'organizzazione degli appartenenti al Corpo.

## ART. 9

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale svolgono il servizio muniti delle armi date loro in dotazione all'Amministrazione secondo le modalità stabilite dal D.M. 4.3.1987 n. 145. E' fatto divieto agli appartenenti al Corpo di utilizzare in servizio armi non previste dall'Amministrazione.

## ART. 10

L'organico del Corpo di Polizia Municipale è attualmente così stabilito dalla vigente pianta organica:

Comandante	1
Addetti al coordinamento	2
Operatori	22

## ART. 11

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento valgono le disposizioni contenute nel Regolamento generale del personale ed i successivi provvedimenti in materia.